



Istituto di Istruzione LORENZO GUETTI

Istituto Certificato
"Qualità Futuro"



Tione di Trento



Indirizzi liceali	■ Scientifico
	■ Scientifico opzione Scienze Applicate
	■ Scientifico per le Professioni del Turismo di Montagna
	■ Linguistico
	■ Scienze Umane
Indirizzi tecnici	■ Amministrazione, Finanza e Marketing
	■ Turismo
	■ Costruzioni, Ambiente e Territorio
	■ Costruzioni, Ambiente e Territorio opzione Tecnologia del Legno nelle Costruzioni
Educazione degli Adulti	■ Amministrazione, Finanza e Marketing (serale)
	■ Costruzioni, Ambiente e Territorio (serale)
	■ Scuola Secondaria di Primo Grado
	■ Corsi di italiano per stranieri
	■ Corsi didattici e culturali (serali)

EDIZIONE 2013

Regolamento del Collegio dei docenti

(art. 9 comma 3 dello Statuto dell'Istituzione)

INDICE

FONTI.....	3
PREMESSA.....	3
COMPOSIZIONE.....	3
Art. 1	3
COMPETENZE	3
Art. 2	3
Art. 3	3
Del Collegio dei docenti.....	3
Dell'articolazione del Collegio dei docenti.....	4
INSEDIAMENTO E CONVOCAZIONI.....	5
Art. 4	5
VALIDITÀ DELLE RIUNIONI E GIUSTIFICAZIONI DELLE ASSENZE	6
Art. 5	6
DURATA DELLE RIUNIONI ED EVENTUALE AGGIORNAMENTO.....	6
Art. 6	6
ATTRIBUZIONI DELLA PRESIDENZA	6
Art. 7	6
VERBALIZZAZIONE E PUBBLICITÀ DEGLI ATTI	6
Art. 8	6
ORDINE DEI LAVORI	7
Art. 9	7
PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE RELATIVE ALL'ORDINE DEL GIORNO	7
Art. 10	7
MODALITÀ DI DISCUSSIONE	8
Art. 11	8
MODALITÀ DI VOTAZIONE	8
Art. 12	8
APPROVAZIONE, REVISIONE, PUBBLICITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO	8
Art. 13	8

Approvato dal Collegio dei docenti del 13 giugno 2013

Ratificato dal Consiglio dell'Istituzione del 9 luglio 2013

FONTI

Dal punto di vista normativo le fonti del presente regolamento sono:

- Articolo 7 del Testo Unico in materia di Istruzione approvato con Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e succ. mod.
- Legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e succ. mod.
- Contratto provinciale di lavoro per il quadriennio giuridico 2006/2009 – bienni economici 2006/2007 e 2008/2009 e successivi provvedimenti normativi.
- Statuto della Istituzione scolastica “Lorenzo Guetti” di Tione di Trento, artt. 9 e 10.

PREMESSA

Nell'ambito del Collegio dei docenti tutti i componenti si trovano su un piano di eguaglianza giuridica nella trattazione delle materie poste all'ordine del giorno. Tale eguaglianza giuridica consente ad ogni membro di esprimere liberamente le proprie opinioni e le proprie tesi, anche in contrasto con quelle personali del Dirigente scolastico o degli altri colleghi. La libera discussione ha, infatti, proprio il fine di approfondire l'esame degli argomenti, di vagliare le varie proposte e soluzioni attraverso il libero contraddittorio tra i suoi membri. Le decisioni assunte dall'Organo collegiale, nel rispetto delle procedure previste ed in ossequio alla trasparenza di ogni atto ufficiale, assumono formale impegno di osservanza unitaria da parte dei componenti il Collegio.

COMPOSIZIONE

Art. 1

1. Il Collegio dei docenti è composto da tutti i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in servizio nell'Istituzione e dal Dirigente scolastico che lo presiede.
2. Nessuna persona estranea al Collegio può, sotto alcun pretesto, introdursi nell'aula dove siedono i suoi membri.
3. E' consentito per specifiche esigenze la partecipazione alle sedute di terzi solo per brevi comunicazioni e comunque mai durante la fase di discussione ed eventuale votazione dei membri dell'Organo.

COMPETENZE

Art. 2

Nel rispetto della libertà d'insegnamento costituzionalmente garantita a ciascun docente, il Collegio dei docenti ha competenza esclusiva per quanto attiene agli aspetti pedagogico-formativi e all'organizzazione didattica e, concorre, comunque, con autonome deliberazioni alle attività di progettazione a livello d'Istituto e di programmazione educativa e didattica.

Art. 3

Del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative, in particolare per quanto attiene a:
 - a) adeguamento dei piani di studio provinciali alle scelte educative definite dal progetto d'Istituto in relazione al contesto socioeconomico di riferimento;
 - b) elaborazione e deliberazione della parte didattica del progetto d'Istituto;
 - c) scelte da effettuare in materia di autonomia, ricerca e sperimentazione didattica;
 - d) approvazione del Piano annuale delle attività come previsto dal contratto provinciale, approvazione del piano previsionale di impiego del fondo d'Istituto ed in particolare per quanto attiene le attività aggiuntive e funzionali all'insegnamento nel quadro delle disponibilità finanziarie;

- e) identificazione ed attribuzione delle figure di sistema (funzioni strumentali) con la definizione degli ambiti, del numero, dei criteri d'accesso, della durata, delle competenze richieste, dei parametri e delle scadenze temporali per la valutazione dei risultati attesi;
- f) proposta di attivazione di iniziative di formazione e di aggiornamento professionale;
- g) suddivisione dell'anno scolastico in trimestri, quadrimestri o altra scansione temporale, ai fini della valutazione degli studenti;
- h) adozione dei libri di testo, su proposta dei consigli di classe, e scelta dei sussidi didattici;
- i) valutazione periodica dell'andamento complessivo dell'azione didattico-educativa;
- j) approvazione dei criteri di valutazione annuale degli studenti in considerazione delle determinazioni provinciali, approvazione dei criteri per il recupero degli eventuali debiti contratti dagli studenti;
- k) approvazione degli interventi di recupero, sostegno, consolidamento e potenziamento dell'attività didattica;
- l) approvazione della iscrizione di uno studente per la terza volta alla stessa classe, sentito il parere del Consiglio di classe;
- m) adozione delle iniziative a favore di studenti stranieri e con bisogni educativi speciali;
- n) approvazione delle innovazioni sperimentali di autonomia relative agli aspetti didattici dell'organizzazione scolastica;
- o) approvazione, quanto agli aspetti didattici, degli accordi con reti di scuole e/o enti;

2. Il Collegio dei docenti formula altresì proposte e/o pareri

- a) sui criteri per la formazione delle classi, dell'assegnazione dei docenti alle classi e sull'orario delle lezioni;
- b) su iniziative per l'educazione alla salute, contro le tossicodipendenze e di sostegno per gli studenti con disagio sociale;
- c) al Consiglio dell'Istituzione sulle modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti e su tutte le ulteriori modalità comunicative;
- d) al Consiglio dell'Istituzione sulla regolamentazione delle attività didattiche rivolte al pubblico, di ampliamento dell'offerta formativa;
- e) sulla ripartizione degli studenti stranieri nelle classi: la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di studenti stranieri;
- f) sui nuovi indirizzi di studio e loro eventuali articolazioni e sul numero di classi da attivare per ciascun indirizzo secondo le direttive provinciali;
- g) su tutti i più significativi atti regolamentari dell'Istituto (Statuto, Progetto dell'Istituzione, Regolamenti, Carta dei Servizi, ecc.), tranne del presente atto di propria competenza.

3. Il Collegio elegge i docenti componenti il **Nucleo interno di valutazione e del **Comitato di valutazione del servizio del personale docente**.**

4. Il Collegio elegge i suoi **rappresentanti nel Consiglio dell'Istituzione.**

Dell'articolazione del Collegio dei docenti

5. Fatta salva la esclusiva funzione deliberativa del Collegio dei docenti, per migliorare la propria organizzazione esso si può articolare in **Dipartimenti disciplinari, in **Aree per indirizzi**, in **Commissioni di lavoro e coordinamento**.**

Ogni Dipartimento, Area per indirizzo, Commissione di lavoro e coordinamento può ulteriormente articolarsi per il raggiungimento di obiettivi specifici.

6. **Dipartimento e Area per Indirizzo** sono articolazioni permanenti istituite dal Collegio dei docenti nell'esercizio dei propri poteri di autonomia organizzativa. Alla prima riunione di ogni Dipartimento e di ogni Area per Indirizzo si elegge un coordinatore.
- **Il Dipartimento disciplinare** favorisce il confronto tra insegnanti in merito alla programmazione didattica (competenze, contenuti, obiettivi, metodologie, verifiche), alla scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici concorda contenuti, metodologie, tecniche di insegnamento/apprendimento e verifiche. Produce materiali utili all'apprendimento, alle verifiche in itinere, alla valutazione. Stabilisce eventuali criteri comuni nella somministrazione delle prove di verifica di ingresso ed elabora percorsi didattici e nuovi curricula.
 - **Le Aree per indirizzi** analizzano le eventuali problematiche di ciascun indirizzo, formulano proposte al Collegio dei docenti sulla definizione/modifica/integrazione dei quadri orari, monitorano l'applicazione dei piani di studio provinciali, concordano percorsi didattici pluridisciplinari
7. Il Collegio dei docenti con apposito atto deliberativo può annualmente costituire delle **Commissioni di lavoro e coordinamento**.
- A. Le Commissioni, in particolare, hanno il compito di:
 - a) svolgere funzioni istruttorie, consultive, referenti e di proposta sugli atti di competenza del Collegio dei docenti;
 - b) esaminare e approfondire questioni di interesse scolastico loro demandate dal Collegio dei docenti;
 - c) formulare pareri su questioni di interesse del Collegio dei docenti.
 - B. Con la delibera istitutiva il Collegio dei docenti deve eleggere i docenti componenti le Commissioni, la materia di competenza, i termini di tempo a disposizione della commissione e gli eventuali orientamenti di massima ai quali deve attenersi; con delibera del Collegio dei docenti possono in via temporanea e solo a scopo consultivo partecipare alle Commissioni personale ATA e/o persone non componenti del Collegio dei docenti.
 - C. Il Collegio dei docenti indica il docente coordinatore della Commissione.
 - D. Le commissioni durano in carica sino all'esaurimento del compito assegnato, ovvero decadono a termine dell'anno scolastico.
8. Le riunioni di dipartimento, di aree per indirizzi o di loro articolazioni rientrano nel computo del monte ore assegnato dai contratti di lavoro al Collegio dei docenti.

INSEDIAMENTO E CONVOCAZIONI

Art. 4

1. Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e, su proposta del Dirigente, approva, entro le prime due riunioni, il calendario annuale delle adunanze ordinarie sulla base del monte ore previsto dal contratto di lavoro.
2. Il Collegio si riunisce su convocazione del Dirigente scolastico. La convocazione – corredata del relativo ordine del giorno formulato in modo chiaro e dettagliato, e accompagnata da sintetico materiale preparatorio – deve essere comunicata agli interessati con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi e contenere l'orario di inizio e di chiusura dei lavori.
3. Il Collegio si riunisce almeno una volta per ogni periodo dell'a.s.: trimestre, quadrimestre o altra scansione temporale; le riunioni del Collegio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
4. Il Collegio può essere convocato con l'o.d.g. in seduta straordinaria dal Dirigente scolastico, per sopravvenute e urgenti esigenze con preavviso non inferiore alle 24 ore.
5. Il Collegio può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta motivata di almeno 1/3 dei docenti. Il Dirigente scolastico convoca la seduta del Collegio entro 10 giorni dalla data della richiesta, rispettando l'o.d.g. presentato.

VALIDITÀ DELLE RIUNIONI E GIUSTIFICAZIONI DELLE ASSENZE

Art. 5

1. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal Dirigente scolastico ad uno dei docenti collaboratori;
2. Per la valida costituzione in adunanza (quorum costitutivo o strutturale) è richiesta la presenza di almeno *la metà più uno dei componenti il Collegio*.
3. Affinché il collegio, validamente costituitosi in adunanza, possa poi positivamente adottare una deliberazione (quorum deliberativo o funzionale), è necessario che quest'ultima ottenga la maggioranza assoluta *dei voti validamente espressi*. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
4. Gli astenuti incidono sul calcolo del quorum strutturale contribuendo a formare il numero dei partecipanti all'adunanza ma non sul computo del quorum funzionale, esattamente come nel caso vi siano voti nulli.
5. Una delibera è da considerare approvata quando riporta voti a favore pari alla metà più uno del totale di coloro che hanno concretamente e validamente espresso il voto (positivo o negativo), esclusi gli astenuti.
6. Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta all'ora prevista dalla circolare di convocazione.
7. Le assenze relative all'intera seduta o a parte di essa devono essere giustificate.
8. Le sedute del Collegio sono, di norma, prioritarie su qualsiasi altra attività del personale docente.
9. L'allontanamento di persone durante le votazioni non ha incidenza sul quorum funzionale; Riguardo il quorum strutturale la constatazione della validità della seduta ad inizio seduta fa presumere la presenza del numero legale, salvo verifica contraria su richiesta prima però della votazione.

DURATA DELLE RIUNIONI ED EVENTUALE AGGIORNAMENTO

Art. 6

1. La durata di una riunione del Collegio dei docenti è stabilita nella circolare di convocazione.
2. Nel caso di mancato esaurimento dell'ordine del giorno entro l'ora prevista il collegio, a maggioranza dei presenti, delibera se continuare i lavori oppure aggiornarsi al giorno dopo o ad altra data compresa comunque entro i sette giorni successivi.
3. Nel caso di aggiornamento della seduta l'ordine del giorno non può essere modificato, né si può tornare su punti dell'ordine del giorno sui quali si è già deliberato.

ATTRIBUZIONI DELLA PRESIDENZA

Art. 7

1. Il Dirigente scolastico presiede il collegio e ne assicura il corretto funzionamento.
2. In particolare apre e chiude la seduta secondo gli orari prefissati, nomina il verbalizzante e due scrutatori, dà la parola, guida e modera la discussione, cura l'ordinato svolgersi dei lavori, stabilisce la sequenza delle votazioni.
3. Il collaboratore vicario sostituisce il Dirigente scolastico in caso di assenza o impedimento.

VERBALIZZAZIONE E PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

Art. 8

1. Il verbale dei lavori del Collegio è redatto in forma sintetica dal segretario dell'Organo, ed è dallo stesso firmato. Sono riportate le proposte, i risultati delle votazioni e il testo delle delibere approvate. Il contenuto degli interventi è riportato solo nel caso in cui la messa a verbale di specifiche frasi sia richiesta dagli interessati.
2. È facoltà di ciascun componente far inserire a verbale proprie dichiarazioni testuali e allegare mozioni in forma scritta.
3. Il verbale delle riunioni del Collegio dei docenti deve essere redatto e reso pubblico entro quindici giorni dalla seduta, nel caso di aggiornamento della stessa il verbale sarà pubblicato prima della data prevista per la convocazione aggiornata.

4. Il verbale sottoscritto dal Presidente l'adunanza e firmato dal verbalizzante; lo stesso è approvato nella seduta successiva del Collegio dei docenti; copia del verbale da approvare viene messa a disposizione dei docenti in sala insegnanti in forma cartacea e nell'area riservata ai docenti del sito web della scuola secondo quanto previsto al comma 3 del presente articolo
5. Per prevenire contestazioni e abusi, è consentito richiedere l'uso di un registratore (è facoltà dell'organo decidere in tal senso, secondo nota MPI Ufficio Decreti Delegati 1430/82) e, in presenza di delibere particolarmente importanti, esigere la verbalizzazione immediata.
6. La lettura, ad inizio riunione, del verbale della seduta precedente è di norma considerata assolta con la pubblicazione cartacea e nel sito dell'Istituzione, diventa comunque obbligatoria se richiesta dal Dirigente o da almeno tre componenti.
7. Le richieste di correzione del verbale della seduta precedente riguardanti le proprie dichiarazioni o altro, vengono avanzate in sede di approvazione dello stesso e acquisite a verbale. Le stesse integrano il verbale precedente.
8. Gli atti del Collegio sono a disposizione di ciascun componente per la loro visione. Di essi può essere rilasciata copia formale su domanda dell'interessato.

ORDINE DEI LAVORI

Art. 9

1. A inizio seduta, il Presidente verifica la presenza del numero legale dei docenti.
2. Il Presidente nomina il verbalizzante e due scrutatori.
3. I lavori del Collegio si aprono con la eventuale lettura del verbale della seduta precedente, con eventuali richieste di correzione e con l'approvazione dello stesso.
4. L'o.d.g. può essere integrato e/o modificato all'inizio della seduta, su richiesta di uno o più componenti del Collegio e solo con votazione favorevole unanime.
5. L'o.d.g. può essere variato nella successione degli argomenti, su richiesta di uno o più componenti del Collegio con votazione favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Almeno un quarto dei componenti del Collegio può proporre che un argomento venga iscritto all'ordine del giorno della seduta successiva con votazione favorevole della maggioranza dei presenti.
7. Almeno un terzo i componenti del Collegio possono proporre al Dirigente scolastico l'inserimento nell'o.d.g. di un determinato argomento. Il diniego della proposta non esclude quanto previsto nel punto 6 del presente articolo.

PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE RELATIVE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Art. 10

1. Le proposte iniziali, quelle di rettifica e quelle alternative dovranno fornire le seguenti indicazioni:
 - a) punto all' o.d.g. a cui esse si riferiscono
 - b) nome del relatore proponente ed eventuali sostenitori della proposta
 - c) specificazione degli obiettivi che si intendono raggiungere
 - d) procedure di attuazione della proposta con indicazione dei tempi e delle risorse.
2. I singoli docenti prima della data di convocazione del Collegio possono far pervenire al dirigente scolastico delle proposte indicando se trattasi di proposte in rettifica o in alternativa alle precedenti.
3. Il dirigente scolastico, nel caso di presenza di più proposte su un singolo argomento all'ordine del giorno, può convocare i diversi relatori interessati invitandoli ad una eventuale elaborazione di un'unica proposta. Qualora tale tentativo di composizione non possa realizzarsi i relatori presenteranno separatamente al Collegio le proposte.
4. Due giorni prima della data di convocazione del Collegio tutte le proposte pervenute saranno disponibili in sala docenti ed ai docenti stessi è permesso averne copia; dalla convocazione del Collegio ed entro tale termine dovranno inoltre essere pubblicati tutti gli atti in esame al Collegio.
5. È comunque garantita, durante la seduta del Collegio, la presentazione di una proposta nei termini del comma 1 del presente articolo.

MODALITÀ DI DISCUSSIONE

Art. 11

1. Il Dirigente scolastico in qualità di Presidente del collegio effettua le sue comunicazioni ad inizio di seduta.
2. I successivi interventi del Dirigente scolastico o suo delegato saranno contenuti nei tempi e nelle modalità. Il Dirigente scolastico potrà inoltre intervenire brevemente per richiamo al regolamento in qualità di moderatore.
3. Ogni relatore illustra sinteticamente la proposta.
4. Il dirigente scolastico coordina gli interventi al dibattito e dà la parola ai docenti secondo l'ordine delle richieste di intervento. Ogni docente può effettuare brevi interventi. Nell'intervento specificherà se trattasi:
 - a) di richieste di chiarimenti
 - b) di proposte in rettifica o in alternativa
 - c) di proprio parere a sostegno o rifiuto della proposta.
5. Il relatore al termine degli interventi ha diritto di replica. In tale intervento il relatore può manifestare la volontà di far proprie le proposte di rettifica o rifiutarle.
6. Non è consentito interrompere gli interventi. Spetta al Presidente garantire il rispetto dei tempi e richiamare alla pertinenza degli argomenti.

MODALITÀ DI VOTAZIONE

Art. 12

1. Le votazioni su una singola proposta si effettuano, di regola, per alzata di mano e con il conteggio in successione dei voti favorevoli, contrari, astenuti.
2. Gli scrutatori nominati ad inizio seduta contano i voti e li comunicano alla presidenza, la quale informa immediatamente il Collegio sull'esito della votazione.
3. La votazione è segreta quando riguarda situazioni personali o qualora sia richiesta da almeno un terzo dei componenti o su proposta motivata del Presidente quando approvata dalla maggioranza del Collegio.
4. La votazione avviene per appello nominale in ordine alfabetico su richiesta di almeno un terzo dei componenti.
5. Il Collegio adotta le proprie deliberazioni a maggioranza dei voti validamente espressi.
6. Nel caso di due proposte A e B i docenti sono chiamati a votare per la proposta A, per la proposta B, ovvero per l'astensione. È approvata l'opzione che ottiene la maggioranza di voti.
7. Qualora le proposte in votazione siano più di due si procede dapprima alla votazione per determinare i favorevoli a ciascuna di esse. Se nessuna delle proposte ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, si passa al ballottaggio delle due proposte che hanno ottenuto i maggiori consensi, votazione che seguirà la procedura prevista dal comma 6 del presente articolo.
8. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del presidente.
9. Prima di qualsiasi votazione ciascun componente ha il diritto di motivare il proprio voto e di far inserire nel verbale la propria dichiarazione, che non è soggetta a discussione.
10. Nel rispetto della libertà di insegnamento prevista dalla Costituzione, le deliberazioni del Collegio impegnano tutti i docenti alla loro attuazione secondo le modalità stabilite.

APPROVAZIONE, REVISIONE, PUBBLICITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Art. 13

1. Il presente regolamento è adottato dal Collegio dei docenti a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Le modifiche al regolamento sono adottate con la medesima modalità di cui al comma precedente.
3. Il regolamento del Collegio dei docenti è esposto in sala insegnanti e pubblicato sul sito della scuola.